



# Il nuovo Codice Civile facile da comprendere

## IMPREVISIONE

- istituto giuridico nuovo introdotto dal Codice Civile (articolo 1271): il testo del Nuovo Codice Civile sancisce una regola e un'eccezione nel settore dell'esecuzione del contratto allorquando le circostanze che le parti hanno preso in considerazione alla conclusione del contratto si sono modificate ed il contratto ha acquisito il significato di carica eccessiva per una delle parti.
- è una situazione in cui l'autorità giudiziaria interviene nel contratto

**REGOLA:** „Le parti sono tenute a eseguire gli obblighi, anche se la loro esecuzione è divenuta più onerosa, sia a causa della crescita dei costi dell'esecuzione del proprio obbligo, sia a causa della diminuzione del valore della contropartita”.

Secondo questo primo comma, ogni parte in contratto deve eseguire il suo obbligo previsto nelle clausole del contratto, anche allorquando l'obbligo proprio è divenuto **più oneroso** di quanto sembrava essere alla data della conclusione del contratto, con effetti sull'equilibrio iniziale, presunto, tra le prestazioni reciproche.

**ECCEZIONE:** se l'esecuzione è divenuta **eccessivamente onerosa** a causa di una modifica eccezionale delle circostanze che renderebbero chiaramente ingiusto l'obbligo del debitore all'esecuzione dell'obbligo, esiste la possibilità dell'intervento dell'autorità giudiziaria nel contratto.

### Soluzioni che l'autorità giudiziaria puo' rendere:

- a) adeguamento del contratto per distribuire in modo equo tra le parti le perdite e gli utili risultati dal cambiamento delle circostanze;
- b) cessazione del contratto nel momento e nelle condizioni che prevede.

### Condizioni in cui puo' avvenire l'intervento dell'autorità giudiziaria

Cio' che puo' concedere l'intervento dell'autorità giudiziaria nel contratto non è qualsiasi cambiamento delle circostanze, ma sono richieste più condizioni *cumulative*:

- a) l'elemento che provoca un carattere eccessivo della carica del debitore non avrebbe dovuto esistere alla data della conclusione del contratto, ma essere apparso dopo questo momento;
- b) il cambiamento delle circostanze, nonché la sua estensione non avrebbero dovuto essere presi in considerazione o essere possibili da prendere in considerazione da parte del debitore, ragionevolmente, nel momento della conclusione del contratto;
- c) la parte messa in difficoltà non avrebbe dovuto assumere la responsabilità (espressamente o per natura del contratto) di subire il rischio dell'apparizione dell'evento conturbante, né di poter ragionevolmente considerare che abbia potuto assumere tale rischio;

## Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

d) il debitore abbia tentato, entro un termine ragionevole e in buona fede, di negoziare l'adattamento ragionevole e equo del contratto.

Così come risulta dall'ultimo testo, la segnalazione del caso all'autorità giudiziaria è appena la seconda tappa dei passi del debitore dell'obbligo divenuto eccessivamente oneroso, egli essendo tenuto, come condizione preliminare per informare l'autorità giudiziaria, di tentare il negoziato con l'altra parte, al fine di ottenere l'adattamento del contratto.

### **Importanza dello squilibrio creato**

E' necessario che le nuove circostanze creino uno squilibrio di una certa gravità, che può essere valutata sia *in concreto* dal giudice, sia *in abstracto* dal legislatore, che può fissare una soglia al di là della quale lo squilibrio delle prestazioni sia ritenuto imprevisione.

Si nota che la differenza tra l'**applicazione della regola** (riguardante l'esecuzione puntuale degli **obblighi assunti** per contratto) e l'applicazione dell'**eccezione** (che presuppone l'adattamento del contratto a seguito dell'intervento dell'autorità giudiziaria) è abbastanza difficile, all'autorità giudiziaria spettando il carico di scriminare le situazioni in cui l'obbligo di una parte è diventato „più oneroso” o „eccessivamente oneroso”.

Le nuove circostanze devono mettere il debitore in una posizione economica molto difficile. Un esempio sarebbe quello in cui si arriverebbe ad una situazione fallimentare, ma il possibile fallimento non è l'unico caso che potrebbe attirare l'applicazione della teoria dell'imprevisione.

### **Distinzioni rispetto ad altri istituti giuridici**

Bisogna fare la distinzione tra **imprevisione e lesione**, il più importante essendo il momento in cui interviene lo squilibrio delle prestazioni. In caso di lesione la sproporzione ovvia tra due prestazioni si valuta nel momento della costituzione dell'accordo di volontà, mentre l'imprevisione si valuta nel momento dell'esecuzione. In caso di imprevisione, nel momento della conclusione dell'accordo di volontà non esiste uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, ma questo squilibrio appare successivamente.

Inoltre, bisogna distinguere tra **imprevisione e forza maggiore**. Per quanto riguarda la forza maggiore, ci troviamo in presenza di un evento che non poteva né essere previsto, né impedito dal debitore, il quale si trova, così, nell'impossibilità di poter eseguire l'obbligo, mentre nel caso dell'imprevisione è sicuro che l'obbligo non è impossibile da eseguire, ma soltanto oneroso, e se il debitore l'eseguisse, allora egli attirerebbe lo stato di fallimento. La forza maggiore non può portare, come nel caso dell'imprevisione, all'adattamento del contratto, ma porta soltanto alla sospensione e alla cessazione dei suoi effetti.

## **Progetto „Arrivano i Codici !”**

**Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.**